



**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di divieto di bivacco ed utilizzo improprio di aree e spazi pubblici sul territorio comunale.**

**IL SINDACO**

- CONSIDERATO che a seguito di vari sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile conseguenti a molteplici segnalazioni e richieste di intervento da parte della cittadinanza, è stato rilevato il perdurante e crescente utilizzo improprio di parti di aree pubbliche e/o di aree private soggette a pubblico passaggio per bivacco, pic-nic, bagni nei pubblici corsi d'acqua e stazionamento con assembramenti in genere;
- RILEVATA la necessità, in relazione alle situazioni sopra descritte, di un intervento mirato alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza pubblica e urbana, al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano la vita civile e prevenire comportamenti che possano minacciare la pubblica incolumità e sanità pubblica;
- RITENUTO inoltre che per le ragioni già esposte in premessa:
  - sussista la prioritaria necessità di fornire regole comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
  - sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo;
- VISTO l'art 50, comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....";
- VISTI altresì:
  - i numerosi Decreti, Ordinanze, Direttive e Circolari emanate negli scorsi mesi dalle varie Autorità nazionali e regionali preposte al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
  - il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, con i relativi allegati;
  - l'Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- VISTO l'art 50, comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;



- RITENUTO sussistere le ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo, a fronteggiare i fenomeni indicati in premessa;
- RITENUTO pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonché per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di Polizia, prevenire efficacemente su tutto il territorio comunale il verificarsi di simili comportamenti;

### **ORDINA**

- 1. il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare aree pubbliche e/o aree private soggette a pubblico passaggio per bivacco, pic-nic, bagni nei pubblici corsi d'acqua o stazionamento con assembramenti in genere;**
- 2. all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente Ordinanza, il trasgressore è altresì tenuto, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché a rimuovere immediatamente gli eventuali rifiuti, contenitori e oggetti abbandonati, a tutela dell'igiene pubblica;**
- 3. fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione di cui al punto 1) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 (da €.25,00 a €.500,00);**
- 4. l'inottemperanza all'ordine di cui al punto 2), legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Nel caso in questione, al ripristino dello stato dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, addebitando al trasgressore le spese in tal senso sostenute;**
- 5. il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Ferrera di Varese e sino al 31.07.2020;**

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Varese, al Comando Stazione Carabinieri di Cuvio e al Servizio Associato di Polizia Locale di Cuveglio ed uniti;
- la Polizia Locale e Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

### **AVVERTE CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 30.05.2020.

**IL SINDACO**  
f.to Marina Salardi